

CONTRATTI DI LAVORO

Esistono varie possibilità di contratti, più o meno flessibili, per chi viene a contatto con il mondo del lavoro. Si può partire dalla più semplice prestazione occasionale fino ad arrivare ad una assunzione a tempo indeterminato. Tra questi due estremi esistono varie tipologie di contratto di lavoro che, da una parte il committente (colui che commissiona l'esecuzione dell'opera o datore di lavoro) e dall'altra parte il prestatore (colui che presta l'opera o lavoratore) possono scegliere. La scelta del rapporto di lavoro deve essere dettata dalle modalità effettive con cui è richiesta e verrà prestata l'attività lavorativa.

Il ventaglio delle alternative si apre fra i contratti di lavoro di tipo:

- autonomo;
- parasubordinato;
- subordinato.

Autonomo

PRESTAZIONE OCCASIONALE: il rapporto di prestazione occasionale d'opera trova la sua fonte giuridica in un contratto o comunque in un incarico formale conferito dal committente. Questo istituto si applica a rapporti di lavoro inferiori ai 30 giorni in un anno e per un compenso non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

Parasubordinato

PRESTAZIONE A PROGETTO: questi contratti sostituiscono in gran parte i vecchi CO.CO.CO. che sono rimasti in misura marginale (ad esempio amministratori di società). Rappresentano una modalità di esplicazione di attività riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Nel contratto va specificata la data di inizio e fine del progetto di lavoro che indica pertanto la durata del rapporto di lavoro.

Subordinato

LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO: è un rapporto di lavoro che ha tutte le condizioni ed i diritti del lavoro dipendente salvo che prevede, all'atto dell'assunzione e per iscritto, una durata precisa e limitata al termine della quale cesserà il rapporto di lavoro. Si possono stipulare contratti a termine solo in presenza di ben determinate circostanze e con l'osservanza di alcune regole. I contratti a termine possono essere stipulati solo laddove lo richiedano esigenze ben precise, individuate dalla legge, come nel caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Rientrano tra i contratti a tempo determinato il *contratto di formazione lavoro* e il *contratto di apprendistato*. Queste due tipologie di contratto sono state pensate dal legislatore per agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, infatti l'imprenditore è obbligato ad impartire o far

impartire al lavoratore l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera lavorativa.

LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO: è il classico rapporto di lavoro che non prevede un termine, ha cioè durata illimitata salvo che non venga rescisso da una delle due parti (dal lavoratore per dimissioni o dal datore di lavoro per licenziamento per giusta causa o per licenziamento collettivo a seguito di crisi).

Gli obblighi contrattuali e fiscali variano da contratto a contratto e rimangono comunque sempre legati alla condizione soggettiva del singolo lavoratore e pertanto solo analizzando caso per caso si potrà individuare chi ha l'obbligo della dichiarazione dei redditi, chi potrà stipulare certi contratti, ecc.

*Dott.ssa Stefania Mariotti
Dottore commercialista
mariotti.s@tin.it*